

REPUBBLICA ITALIANA

Milano li 27 Ottobre 1802 Anno I.

IL VICE-PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Veduto l' art. XI. della Legge 20 Agosto
pross. pass.

D E C R E T A

I. P Resso le Prefetture incaricate della Polizia nei rispettivi Dipartimenti è aperto un registro dei Rigattieri, e Pignoratarj. Questo registro presenta l' indicazione del nome, cognome, patria, abitazione dell' esercente le suddette professioni, ed il luogo del rispettivo esercizio.

II. Chiunque intenda di esercitare le suddette professioni è obbligato nel termine di dieci giorni a contare dalla pubblicazione del presente Decreto, d' insinuarsi alle suddette Autorità del Dipartimento ove dimora per riportare la licenza prescritta dalla Legge.

Le donne non sono esenti da quest' obbligo.

III. Le licenze non si accordano, che dietro le prove di moralità del petente, e su